



COMUNE DI ATTIMIS
E
COMUNE DI FAEDIS

sede 33040 Attimis, piazza Aldo Moro 12
sede 33040 Faedis, piazza Mons. Pelizzo 13

tel 0432 789028
tel. 0432 728007



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE ANNO 2022.
CON VALENZA OPERATIVA ENTRO IL 31.12.2022**

- Vista la deliberazione assemblea dei Sindaci dell'U.T.I. Torre n. 3 del 01.03.2019 avente ad oggetto: Esercizio in sede di Unione territoriale intercomunale del Torre della funzione "Gestione personale e coordinamento dell'organizzazione generale amministrazione e dell'attività di controllo";
- Che, ai sensi della predetta delibera il procedimento relativo alla contrattazione decentrata e l'adozione dei relativi provvedimenti resta in capo alle singole Amministrazioni;
- Che fra i Comuni di Attimis e Faedis è stato dato avvio a decorrere dal 1° luglio 2016 una gestione associata di funzioni e servizi a mezzo di convenzione ex art. 21 della L.R. 1/2006 e che a detta forma associativa è stato destinato tutto il personale dei due Comuni, in sostituzione della precedente gestione denominata Associazione intercomunale di Attimis e Faedis cessata il 01.07.2016;
- Che di fatto vi è una continuità di gestione di tutti i servizi attraverso suddetta forma associativa in corso;
- Con deliberazione n. 86 del 14.12.2022 la Giunta Comunale del Comune di Attimis ha impartito direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nella figura del Segretario Comunale;
- Con deliberazione n. 72 del 13.12.2022 la Giunta Comunale del Comune di Faedis ha impartito direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nella figura del Segretario Comunale;
- Con le determinazioni n. 125/DF del 10.11.2022 (Comune di Faedis) e n. 113/DF del 10.11.2022 (Comune di Attimis) sono stati costituiti i Fondi relativi alle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il 2022, rispettivamente nei seguenti importi:
- FAEDIS :totale eu.: 28.837,55 di cui risorse stabili 20.633,55 e r. variabili 8.204,00;
- ATTIMIS:totale eu.: 17.812,34 di cui risorse stabili 13.710,34 e r. variabili 4.102,00;
- Vista la Delibera n. 4 del 31.12.2022 della conferenza dei vice Sindaci di approvazione di approvazione della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa Territoriale 2022 per il personale non dirigente dei Comuni di Attimis e Faedis;

A seguito della rituale convocazione alle componenti della delegazione trattante di parte sindacale, il giorno 20.12.2022 ha avuto luogo la riunione tra:

la delegazione trattante di parte pubblica dell'Ente costituita da:

1. Dal Segretario Comunale VAZZAZ Alfredo della gestione associata tra i due Comuni di Attimis e Faedis in qualità di presidente e verbalizzante;
2. La delegazione trattante di parte sindacale costituita dai RSU rappresentate da VIGGIANO Rossella (Comune di Faedis) e ANTONIUTTI STEFANIA (Comune di Attimis)
CISL rappresentata da DI MATOLA Giovanni (in videoconferenza)
CISAL rappresentata da FABRIS Beppino (in videoconferenza), ai cui sensi:

Si discusse e convenne la pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo territoriale 2022 nel testo di seguito , con le precisazioni – verbalizzate per ciò che attiene all'utilizzo del fondo – parte stabile per eventuali progressioni 2022, tenuto conto che con con deliberazione n. 86 del 14.12.2022 la Giunta Comunale del Comune di Attimis e con deliberazione n. 72 del 13.12.2022 la Giunta Comunale del Comune di Faedis hanno formalizzato specifici indirizzi per quanto attiene all'utilizzo del fondo

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Le parti convengono in applicazione della circolare della REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE avente per oggetto: LEGGE REGIONALE N. 13/2022 (LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2022-2024): DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RINNOVO CONTRATTUALE 2019/2021 PER IL PERSONALE REGIONALE NON DIRIGENTE, DI INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE E DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 12, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2017, N. 37, che le somme a disposizione verranno erogate ai dipendenti in servizio negli anni 2018 e 2019 con le medesime modalità utilizzate per l'erogazione del compenso di produttività dello stesso periodo.

La procedura di liquidazione deve essere comunicata quale informativa alle organizzazioni sindacali e ai RSU e conclusa entro il mese di maggio 2023 e comunque compatibilmente all'approvazione dei rendiconti di gestione riferiti all'anno 2022.

Precisato che l'accordo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dall'Ente, si concorda:

ART. 1


Con il presente protocollo d'intesa le Amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni sindacali di cui in premessa convengono di svolgere la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale per la destinazione dei fondi anno 2022 in continuità dell'associazione intercomunale cessata il 01.07.2016 e la gestione associata avviata in stessa data;

Art. 2

Si prende atto che il fondo ex art 32, commi 1-3 e le risorse di cui all'art. 32, commi 6 e 7 del CCRL 15.10.2018 per l'anno 2022 del **Comune di Attimis**, come quantificato con le determinazioni su richiamate ammonta a:

RISORSE STABILI	COSTO PROGRESSIONI CALCOLATE A TEMPO PIENO AL 31.12.2022 attribuite o da attribuirsi	RISORSE STABILI RESIDUE
€ 13.710,34	attribuite € .1.664,13 da attribuirsi 2019 € .1.600,00 da attribuirsi 2020 € .1.000,00 da attribuirsi 2022 € .800,00	€ 8.646,21

RISORSE VARIABILI € 4.102,00



Si prende atto che il fondo ex art 32, commi 1-3 e le risorse di cui all'art. 32, commi 6 e 7 del CCRL 15.10.2018 per l'anno 2022 del **Comune di Faedis**, come quantificato con le determinazioni allegate ammonta a:

RISORSE STABILI	COSTO PROGRESSIONI CALCOLATE A TEMPO PIENO AL 31.12.2022 attribuite o da attribuirsi	RISORSE STABILI RESIDUE
€ 20.633,55	attribuite €. 9.935,91 da attribuirsi 2019 €. 2.600,00 da attribuirsi 2020 €. 1.700,00 da attribuirsi 2021 €. 450,00 da attribuirsi 2022 €. 1.400,00	€ 4.547,64

RISORSE VARIABILI € 8.204,00

I suddetti importi sono contenuti nei limiti previsti dalla normativa rispettivamente per ogni Comune. Le risorse sono ripartite come nei successivi articoli.

ART. 3


Per quanto riguarda le indennità previste dagli artt. 3, 4, 6, 26 e 32 comma 6 del CCRL 15.10.2018 si conviene quanto segue:

a) le indennità sono così individuate, facendo riferimento ai CC.RR.LL. vigenti:

1. Indennità di turno (art. 3 CCRL 15.10.2018),
2. Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL 15.10.2018),
3. Indennità condizioni di lavoro (art. 6 CCRL 15.10.2018),
4. Indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale (art. 26 CCRL 15.10.2018),
5. Indennità forme associative (art. 48 CCRL 07.12.2006 e art. 21 CCRL 06.05.2008),
6. Indennità per specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett.e) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004),
7. Indennità per responsabilità Ufficiale di stato civile e anagrafe, Ufficiale elettorale ecc...(art. 21, comma 2, lett.i) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004);

b) ad eccezione delle indennità di cui alla lettera a) nn. 6 e 7, le indennità sopra indicate sono cumulabili fra loro ove non specificamente disposto dai CCRLL (es. art. 26, comma 3, lett.d) CCRL 15.10.2018);

c) i presupposti per l'erogazione e i valori delle indennità di turno e di reperibilità sono quelli indicati dalla contrattazione regionale.



d) l'indennità "condizioni di lavoro" remunera lo svolgimento di attività:


1. disagiate,
2. esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute,
3. legate al maneggio di valori.

La misura dell'indennità per giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate è definita così come segue:

- La delegazione di parte pubblica, la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** € 1,50 per attività disagiate. Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da:
 - almeno due rientri giornalieri alla settimana;
 - 5 rientri alla settimana - a fronte di orari di lavoro previsti nell'ordinarietà degli altri dipendenti, con n. due rientri - per scelte organizzative dell'Ente;
 - spostamento su più sedi di lavoro in diversi Comuni nella stessa giornata per almeno due giorni alla settimana (per spostamenti non si deve intendere la "mera missione" ma un'assegnazione ad altra sede di lavoro);
- La delegazione di parte pubblica la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** € 1,50 per attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute.
- Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da:
 - esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus ed altri veicoli anche per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
 - utilizzo di mezzi e strumenti meccanici particolarmente pericolosi (ad es. macchine operatrici complesse, motoseghe, seghe circolari,...), l'utilizzo di materiali e/o agenti pericolosi (solventi, diserbanti...);
 - presenza in strutture residenziali per anziani non autosufficienti;
- La delegazione di parte pubblica la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** €. 1,54 per maneggio valori. Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da: nomina formale di economo o agente contabile con connessa attività di rendicontazione. La delegazione di parte pubblica la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** € 2,00 per l'economo qualora l'ammontare dei pagamenti annuo superi € 5.000,00.

Come previsto dall'art. 6, comma 4 del CCRL 15.10.2018 l'indennità "condizioni di lavoro" assorbe quella già prevista per indennità di rischio, di disagio e di maneggio valori. Le misure sopra indicate non sono inferiori a quelle vigenti alla data di stipula del presente contratto come previsto dall'art. 6, comma 5 del CCRL 15.10.2018;

e) l'indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale remunera lo svolgimento in via continuativa di attività di vigilanza in ambienti esterni. Si intende svolgimento in via continuativa:



La delegazione di parte pubblica la RSU e le Organizzazioni Sindacali concordano di fissare ad almeno due ore a giornata per almeno il 50% delle giornate lavorative mensili, la soglia temporale di tale attività.

La misura dell'indennità per giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate è definita così come segue:

- **euro 1,50 per effetto dell'applicazione del criterio delle due ore giornaliere.**
- **Il servizio esterno dovrà esser debitamente certificato.**

f) Incentivazione si conferma quella già in vigore (art. 48 c. 3 CCRL 06.12.2006 e art. 21 CCRL 06.05.2008) al personale operante nella gestione associata dei Comuni di Attimis e Faedis:

viene attribuita l'incentivazione mensile prevista dall'art. 48 c.2 e 3 del CCRL 06.12.2006 con decorrenza dal 01.01.2013. L'incentivazione in argomento viene graduata secondo la categoria di appartenenza.

g) l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 21, comma 2, lett.e) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004, entro i valori minimo di € 1.000,00 e massimo di € 2.000,00, va a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità attribuite al personale inquadrato nelle categorie B, C, PLA, D e PLB non rientranti tra le ordinarie competenze della categoria di inquadramento. Si intendono tali quelle:

- responsabilità della conduzione e del coordinamento di gruppi di lavoro (intendendosi per tali quelli composti da almeno 3 componenti compreso il soggetto coordinatore) attribuite a personale inquadrato in categoria B;
- responsabilità di procedimento, formalizzata con specifico atto del Responsabile di Servizio-TPO, con riferimento ad iter particolarmente complessi e con esclusione delle attività di RUP ex D.Lgs. 50/2016;
- responsabilità di struttura/servizi comportante in via continuativa rapporti con utenza esterna, di fasce diverse e di referente nei rapporti con altri enti;
- Attualmente tale indennità non è attribuita ad alcun dipendente.

h) l'indennità per responsabilità Ufficiale di stato civile e anagrafe, Ufficiale elettorale ecc... di cui all'art. 21, comma 2, lett.i) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004, va a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo è definito in € 300 annui lordi. In caso di delega parziale o di sostituto Ufficiale d'anagrafe/stato civile l'importo è ridotto al 50%. Si specifica che costituisce atto necessario all'erogazione dell'indennità per gli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico l'avvenuta formale costituzione dell'URP. Il mero servizio di front-office non dà titolo all'indennità. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Giudiziario del messo, le stesse devono essere regolarmente attribuite dal competente ufficio giudiziario.

ART. 4 Buono pasto (art. 68 CCRL 01/08/02) (art. 3 del CCRL 2018)

1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal comma 16 dell'art. 1 della legge 190/14, il valore del buono pasto corrisposto dall'Amministrazione è stabilito in € 7,00 (sette) con le modalità previste dal Dlg. n. 122 del 7 giugno 2017.
2. Le parti si danno atto che il buono può essere utilizzato anche per l'acquisto presso gli esercizi commerciali che si siano convenzionati con il fornitore aggiudicatario della gara Consip per il servizio sostitutivo della mensa di generi alimentari da consumare durante la pausa pranzo.
3. Il buono pasto è riconosciuto anche a tutti i lavoratori nei casi imprevedibili ed eccezionali che comportino un prolungamento di orario di lavoro debitamente autorizzato e tale da impedire la pausa nei normali orari di pranzo o cena (dalle ore 12.00 alle ore 14.00 o dalle ore 18.00 alle ore 20.00).
4. Come previsto dal c. 7 dell'art. 3 del C.C.R.L. 2018, il lavoratore turnista ha diritto al buono pasto nei casi di lavoro a cavallo dei normali orari di pranzo o cena (dalle ore 12.00 alle ore 14.00 o dalle ore 18.00 alle ore 20.00) con l'obbligatorietà di una pausa di almeno 10 (dieci) minuti e la ripresa lavorativa di almeno 2 (due) ore.

ART. 5

Fatta salva l'erogazione delle somme spettanti in forza dell'inquadramento del personale (quali salario aggiuntivo, indennità ex IV^a q.f., progressioni orizzontali già acquisite), l'individuazione dei dipendenti aventi titolo alle indennità di cui al precedente art. 2 compete ai responsabili di servizio (o, in assenza, al Segretario Comunale), cui tali dipendenti sono assegnati, che ne definiscono la relativa misura applicando la disciplina dei CC.RR.LL. e quanto previsto dal presente contratto.

La liquidazione delle indennità di cui al precedente art. 2 viene disposta con la seguente periodicità:

- a) mensile (con riferimento al penultimo mese) per quanto riguarda le indennità liquidate in base all'effettiva presenza;
- b) annuale per le altre indennità.

Al personale a part time o ad orario ridotto, l'indennità viene corrisposta in proporzione.

ART. 6

Per quanto attiene le procedure di attribuzione delle progressioni orizzontali 2019 - 2020 - 2021 - 2022 sarà applicato il sistema di valutazione vigente entro e non oltre il 31 marzo 2023, nei limiti di disponibilità fissati dalle deliberazioni di indirizzo.

Le eventuali economie del Fondo di parte stabile confluiscono nella quota variabile destinata alla Produttività 2022.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse variabili lo stesso avviene sulla base degli obiettivi assegnati annualmente dall'Amministrazione ed a seguito della valutazione prevista dal vigente sistema di misurazione della prestazione: a quest'ultimo proposito le parti si danno reciprocamente atto che le valutazioni dovranno aver luogo entro il mese di febbraio 2023 e il relativo pagamento entro maggio 2023.



In merito alla richiesta di parte sindacale per quanto attiene all'incremento delle indennità nella misura del 25% il Segretario comunale si impegna a comunicare la richiesta perché sia oggetto di attenta considerazione da parte delle Amministrazioni comunali quantomeno per il 2022.

ART. 7

Gli istituti giuridici ed economici relativi alle indennità decorrono dal 01.01.2022, in coerenza a quanto già concordato per il 2021, nei termini sopra definiti.

ART. 8

Il presente contratto ha durata annuale, è prorogato automaticamente per quanto riguarda gli aspetti giuridici sino al 31.12.2023, e per quanto riguarda i valori economici delle indennità gli stessi sono confermati sino a nuova contrattazione, salvo quanto previsto in ordine alla ripartizione delle risorse che ha valenza per il solo anno 2022. Le parti tuttavia potranno nel periodo di vigenza rinegoziare di comune accordo gli istituti in esso previsti.

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.

ART. 9

Considerato che la gestione associata di funzioni e servizi tra i Comuni di Attimis e Faedis provvede alla gestione di tutti i servizi in capo ai due Comuni e che a detta forma associativa è stato destinato tutto il personale dei due Comuni il Segretario comunale si riserva di proporre alle Amministrazioni la riunione dei fondi ai fini dell'erogazione della premialità riferita ai comportamenti (la c.d. "produttività"), come già operato per il 2019 – 2020 e 2021, al fine di operare un utilizzo congiunto delle risorse variabili dei fondi di Attimis e Faedis per la produttività degli uffici.

I FIRMATARI DEL PRESENTE CONTRATTO SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO CHE QUANTO CONVENUTO ASSUME VALENZA OPERATIVA A FAR DATA DAL 01.01.2022.

Quanto sopra costituisce verbalizzazione di ciò che fu discusso e convenuto nell'incontro tenutosi il 20.12.2022 tra le parti indicate in epigrafe e la sottoscrizione delle medesime parti ne è conferma.

Letto approvato e sottoscritto.



BEPPINO FABRIS

